



Autorizzazione alla circolazione in prova MIT Nota Ministero dell'Interno sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 73/2025

FAI INFORMA 190/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Com'è noto, il recente decreto legge infrastrutture (decreto legge 73 del 21 maggio 2025, convertito con legge n. 105 del 18 luglio u.s), ha previsto all'art. 5 alcune modifiche alla disciplina sulla targa prova prevista dal [D.P.R 474/2001](#) (come modificato dal D.P.R 229/2023).

Tra queste modifiche vi è quella secondo cui le autorizzazioni alla circolazione in prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. La circolazione commessa in violazione di questa prescrizione, dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. [98, comma 3 del c.d.s](#) (che consiste nel pagamento di una somma da euro 87 a euro 344).

A seguito di ciò, lo scorso 8 agosto la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha emesso una prima circolare dove, nel ricordare quanto sopra, ha aggiunto che questa prescrizione va coordinata con quanto prescrive l'art.1, comma 4 del citato D.P.R 474/2001, secondo il quale sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente o collaboratore munito di delega. Pertanto, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell'autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l'obbligo di essere munito di delega dello stesso.